

# Lavoratori agricoli: Cigs in deroga anche per i lavoratori stagionali

**Argomento** - Il decreto interministeriale del 18 luglio 2008 ha autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, l'utilizzo della somma di 20 milioni di euro ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori delle imprese e delle cooperative agricole interessate da processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, in deroga alla disciplina generale. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto al personale a tempo determinato e indeterminato occupato.

**Novità** - Le predette imprese e cooperative agricole, in presenza di eventi di carattere eccezionale e imprevisto, possono inserire i lavoratori stagionali e avventizi tra i beneficiari dell'integrazione salariale straordinaria in deroga.

A tal fine è necessario il possesso, da parte degli stagionali, di un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni, nel biennio che precede il 1° gennaio 2008, presso l'azienda che richiede l'intervento.

Rientrano nel beneficio, inoltre, anche i soci lavoratori di cooperative agricole.

In base a quanto concordato con la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e a integrazione del messaggio n. 17245 del 31.7.2008, si chiarisce che le aziende, in presenza di eventi di carattere eccezionale e imprevisto, possono inserire i lavoratori stagionali e avventizi tra i beneficiari dell'integrazione salariale straordinaria in deroga, di cui al decreto ministeriale n. 43900 del 18 luglio 2008, purché in possesso di un'anzianità lavorativa non inferiore a

## Inps - Messaggio 19 novembre 2008, n. 26023

**Oggetto:** Imprese e cooperative agricole: concessione dell'integrazione salariale straordinaria in deroga

90 giorni, nel biennio che precede il 1° gennaio 2008, presso l'azienda che richiede l'intervento.

In seguito ai chiarimenti di cui sopra, si intende modificato il periodo rela-

tivo ai «Lavoratori da escludere» del messaggio citato in oggetto, riguardo ai lavoratori stagionali e avventizi.

Rimane valido il resto del paragrafo citato.

Si precisa, inoltre, che anche i soci lavoratori di cooperative agricole sono compresi tra i beneficiari del trattamento.

In data 3 giugno 2008 si è svolta presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una riunione per sottoscrivere l'accordo governativo sulla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa alle imprese e cooperative agricole interessate a processi di crisi - ristrutturazione - riorganizzazione - riconversione aziendale connessi alle modifiche del mercato, quali le nuove organizzazioni comuni del mercato stabilite a livello europeo. La somma resa disponibile per il finanziamento ammonta a 20.000.000,00 di euro, a valere sulle risorse destinate dalla Finanziaria 2008 agli Ammortizzatori sociali in deroga (art. 2, comma 521 legge n. 244/2007). In tale somma rientrano l'erogazione della prestazione, gli assegni al nucleo familiare, se dovuti, e la contribuzione figurativa.

A tale accordo ha fatto seguito la concessione dell'integrazione salariale straordinaria in deroga da parte del Ministero del lavoro con decreto n. 43900 del 18 luglio 2008 (v. all.).

## Accordi e consultazione sindacale

Gli accordi attuativi dell'accordo governativo sono sti-

## Inps - Messaggio 31 luglio 2008, n. 17245

**Oggetto:** Imprese e cooperative agricole: concessione dell'integrazione salariale straordinaria in deroga. Decreto n. 43900 del 18 luglio 2008

pulati tra le Parti sociali e le Istituzioni a livello territoriale.

Il verbale di consultazione sindacale sarà sottoscritto dall'azienda interessata, eventualmente assistita dall'Associazione di ap-

partenenza che ha sottoscritto l'accordo territoriale: i relativi verbali vanno allegati alle domande.

Il verbale di accordo deve essere posto a conoscenza dei lavoratori interessati ed è a carico dell'azienda la notifica della sospensione in Cigs al lavoratore.

Si ricorda che il lavoratore sospeso in Cigs, qualora inizi un rapporto di lavoro, deve darne immediata comunicazione alla sede competente. In caso di mancata comunicazione, infatti, l'Istituto recupererà le somme erogate per integrazione salariale per tutto il periodo previsto dal decreto di concessione.

Nel verbale va, in via generale, evidenziato:

- che l'azienda rientra nel campo di applicazione della norma;

- l'impossibilità per le aziende di accedere ai trattamenti di cui all'art. 1 e all'art. 21 della legge n. 223/1991;

- che i lavoratori che saranno collocati in Cigs non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre presta-

zioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa.

### **Individuazione delle aziende**

Le aziende cui può essere riconosciuta la Cigs in deroga sono le imprese agricole e le cooperative agricole che non possono più accedere ai trattamenti previsti dall'art. 1 e dall'art. 21 della legge n. 223/1991.

Per l'individuazione delle stesse si richiama il contenuto dei messaggi e delle circolari emanate in materia dal presidio unificato previdenza agricola.

Il riconoscimento dell'azienda sarà effettuata attraverso il suo codice fiscale o la sua partita Iva.

### **Lavoratori beneficiari**

Sono i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

### **Lavoratori da escludere**

Sono esclusi dal beneficio in esame i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, gli stagionali e gli avventizi.

### **Contribuzione a carico delle imprese**

Per quanto riguarda gli obblighi contributivi, le imprese e cooperative agricole, per il periodo di utilizzo, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, nella misura del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3% per le imprese fino a cinquanta dipendenti, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

### **Anzianità lavorativa**

I lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti dalle imprese e cooperative agricole devono avere un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giornate presso la stessa impresa che fa la richiesta di Cigs.

### **Periodi e durata del trattamento**

Il trattamento è autorizzato solo per periodi di sospensione dal lavoro, e non anche per riduzioni dell'orario di lavoro.

La domanda può essere presentata per un periodo anche non continuativo, in accordo con quanto stabilito negli accordi attuativi stipulati a livello territoriale.

Il periodo di riferimento delle sospensioni deve essere compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2008.

### **Importo della prestazione**

I trattamenti sopra richiamati sono pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita non oltre il massimale previsto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni.

### **Incompatibilità**

Si ritiene non ammissibile la contestuale richiesta del trattamento di integrazione straordinaria con quella del trattamento ordinario.

### **Erogazione delle prestazioni**

L'integrazione salariale sarà erogata in forma diretta dall'Istituto, secondo le modalità di pagamento indicate dal lavoratore stesso.

### **Presentazione delle domande all'Inps**

Le domande devono essere indirizzate alla sede provinciale e/o sub-provinciale dell'Inps competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva dell'azienda, redatte sui modelli Igi 15 Str/crisi (cod. mod. SR47) e corredate del mod IG Str/Aut/crisi (cod. mod. SR 48), per consentire il pagamento diretto da parte dell'Istituto ai lavoratori beneficiari del trattamento. Nel compilare il suddetto modello le aziende non dovranno riempire, nel quadro B, i dati inerenti alle detrazioni per oneri di famiglia. Per tali dati, infatti, dovrà essere utilizzato e allegato alla domanda il nuovo «Modello detrazioni», reperibile nel sito della modulistica *on line* dell'Istituto, sezione «Moduli vari», col cod. MV10. Anche gli altri moduli citati sono pubblicati nello stesso sito, sezione «Prestazioni a sostegno del reddito». Infine, dal momento che il mod. IG Str/Aut/crisi prevede «ore» di sospensione e non giornate, sarà cura delle aziende, nella sua compilazione, trasformare le giornate in ore, considerando una settimana composta di 8 ore giornaliere su 5 giorni.

### **Monitoraggio della spesa e imputazione contabile; procedura informatica di gestione; supporto utenti - Omissis**

**ALLEGATO 1**

**DECRETO 18 LUGLIO 2008, N. 43900**

**(G.U. 19 AGOSTO 2008, N. 193)**

**Oggetto:** Definizione della disponibilità di fondi, ai sensi dell'articolo 2, c. 521, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese e cooperative agricole.

**IL MINISTRO DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, c. 521, legge 24.12.2007, n. 244, che reca disposizioni ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali nel limite di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del Dl 20.5.93, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19.7.93, n. 236;

Visto l'accordo in materia di emersione dal lavoro nero e sommerso in agricoltura siglato dal Governo, dalle Oo.Ss., dall'Inps e dall'Inail, in data 21.9.2007, nel quale è stato previsto di estendere la Cigs in deroga al settore agricolo nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale e crisi, connessi alle profonde modifiche del mercato, quali le nuove organizzazioni comuni del mercato stabilite a livello europeo (Ocm), nel limite di 20 milioni di euro nell'ambito delle risorse destinate dalla Finanziaria 2008 agli ammortizzatori in deroga; Vista la legge 24.12.2007, n. 247 («Norme di attuazione del Protocollo 23.7.2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previ-

denza sociale»), e in particolare le disposizioni di riformulazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'art. 1, c. 55 e ss;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, in data 3.6.2008, che ha disposto l'utilizzo della somma complessiva di 20 milioni di euro per il settore agricolo nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, c. 521, legge 24.12.2007, n. 244, al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga al settore agricolo

## Decreta

### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 2, c. 521, l. 24.12.2007, n. 244, è autorizzato, per il periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2008, l'utilizzo della somma di 20 milioni di euro ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori delle imprese e delle cooperative agricole interessate da processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione,

non rientranti nelle previsioni di cui agli art. 1 e seguenti e 21 e segu. della l. 223/91, previo apposito accordo tra le parti sociali e le istituzioni a livello territoriale.

### Articolo 2

Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà riconosciuto al personale a tempo determinato ed indeterminato, dipendente dalle imprese di cui all'articolo precedente, per periodi di sospensione dal lavoro.

### Articolo 3

L'onere complessivo pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### Articolo 4

L'Inps è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

## Ammortizzatori sociali in deroga

INPS, MESSAGGIO 21 NOVEMBRE 2008, N. 26177

**Oggetto:** Ammortizzatori sociali in deroga: utilizzo somme residue.

**Argomento** - *In base alle recenti leggi finanziarie, nel limite delle risorse stanziata a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del lavoro può disporre annualmente entro il 31 dicembre, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, o miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti, definiti in specifici accordi in sede governativa. La concessione in genere riguarda settori produttivi esclusi dal campo di applicazione previsto dalla legge n. 223/1991 o le aziende che presentano un livello occupazionale inferiore alla soglia minima richiesta.*

**Novità** - *Le risorse finanziarie attribuite ai territori ed ai settori con i decreti Interministeriali adottati a valere sulle risorse finanziarie disposte dalla Finanziaria 2008 e successive integrazioni, per la parte ancora non spesa, possono essere utilizzate oltre il termine del 31.12.2008 e fino a loro completo esaurimento. Le integrazioni salariali erogate saranno soggette alle riduzioni previste a seconda che si tratti di prima concessione o di rinnovo di concessioni precedenti.*